

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE RECINTO

Seduta del 19/04/2018

FATTO

1 - La parte ricorrente ha chiesto il rimborso della complessiva somma di euro 1.667,75, ovvero di quella ritenuta equa, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto stipulato in data 30/11/2011, oltre agli interessi legali e alle spese di assistenza professionale.

2 - L'intermediario, con le controdeduzioni, ha eccepito di avere rispettato le prescrizioni in tema di trasparenza, la "conformità della struttura commissionale" e la "congruità dei ristori applicati". In merito agli oneri assicurativi ha prospettato la prevalenza del criterio utilizzato dalla compagnia assicuratrice, nonché ha riferito che l'assegno volto al rimborso della quota non goduta del premio assicurativo è già stato inviato alla controparte. Circa le spese legali ha sottolineato che nel procedimento dinanzi all'ABF non è "necessaria né prevista alcuna assistenza tecnico-legale".

DIRITTO

1. Il tema della estinzione anticipata della cessione del quinto è stato approfondito nel tempo dai Collegi ABF e, in particolare, dalla fondamentale decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento.

2. Anche a seguito di tale decisione, gli intermediari hanno modificato la contrattualistica successiva.
3. Ciò ha indotto i Collegi territoriali a chiedere al Collegio di Coordinamento di verificare se le nuove tipologie contrattuali rispettino la normativa vigente e siano in armonia con l'orientamento giurisprudenziale.
4. Sulla tipologia contrattuale all'origine della controversia è, dunque, intervenuta la decisione n. 10017/2016 del Collegio di Coordinamento.
5. Tale decisione ha espresso i seguenti principi generali: (a) l'art. 125-sexies t.u.b. è una norma imperativa che esplicita un criterio di competenza economica non derogabile; (b) di conseguenza, *“il ricorso all'autonomia negoziale non può spingersi fino ad escludere ex ante – attraverso la negoziazione di un criterio di rimborso alternativo a quello pro rata temporis – il rimborso di costi versati dal cliente e dovuti per attività o prestazioni non erogate per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento”*; (c) fermo restando quanto precede, nonché la ribadita esigenza di una chiara distinzione tra costi *up front* e costi *recurring*, l'autonomia negoziale delle parti può esplicarsi nella individuazione del criterio di maturazione dei costi definiti come *recurring*, nel senso che tale maturazione può *“avere uno sviluppo non strettamente lineare o proporzionale”*; (d) quando ciò avviene, anche il rimborso dovuto al soggetto finanziato in caso di estinzione anticipata può – coerentemente – seguire il criterio adottato per la maturazione dei costi *recurring*, ossia può risultare *“non strettamente lineare o proporzionale (come normalmente avviene)”*; (e) in conclusione, dunque, *“le parti sono libere di determinare i futuri costi recurring e la loro distribuzione nel corso del tempo, ma non la quota di quei costi oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la cui determinazione è, in ogni caso, regolata dal principio di competenza economica, da intendersi quale criterio legale di rimborso ex art. 125-sexies TUB”*.
6. Tutto ciò premesso, esaminando un contratto analogo a quello oggetto della presente controversia, il Collegio di Coordinamento ha rilevato che le “Note esplicative dei costi” allegate al contratto di finanziamento operano una distinzione tra costi *up front* e *recurring*, con una descrizione intesa a consentire al cliente di comprendere quali siano le attività svolte e se le stesse abbiano carattere esclusivamente preliminare o continuativo (così già il Coll. Coord., dec. n. 6167/2014).
7. Le commissioni *«intermediario per istruttoria»* e le commissioni *«rete distributiva per istruttoria»*, nel contratto esaminato dal Collegio di Coordinamento così come le corrispondenti voci nel contratto di specie, si riferiscono chiaramente a costi dovuti per attività aventi natura preliminare alla conclusione del contratto e, dunque, non oggetto di ripetizione in caso di estinzione anticipata.
8. Non altrettanto può dirsi, invece, per i costi relativi alla voce *«Spese di istruttoria»*, elencata nel SECCI allegato al contratto di specie (punto 3.1) e applicata sia nel presente contratto sia – con la denominazione di *“spese amministrative”* – in quello esaminato nella decisione n. 10017/2016. Il Collegio di Coordinamento rileva che tali oneri, seppur relativi a spese di istruttoria, risultano, invece, per come descritti nel testo contrattuale, riferiti anche alla *“amministrazione e gestione del finanziamento per tutta la sua durata”*. Si tratta, quindi, di attività di natura *recurring*, sì che dovrà esserne preso in considerazione l'intero importo al fine della individuazione della quota parte oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento secondo il criterio *pro rata temporis*.
9. Risulta confermata dalla citata decisione del Collegio la natura *recurring* delle commissioni di gestione pratica (corrispondenti a quelle indicate nel presente contratto alle voci *sub F (Commissioni intermediario per gestione pratica)* e *G (Commissioni intermediario del credito per gestione pratica)* nonché delle commissioni *sub H (Commissioni intermediario per gestione interna del rischio creditizio)*.

10. Con riguardo agli oneri assicurativi, la decisione n. 10017/2016 ribadisce quanto affermato dalla precedente pronuncia n. 6167/2014 con riguardo alla legittimazione passiva dell'intermediario rispetto alla pretesa restitutoria, alla nullità delle clausole che escludano il rimborso di tali oneri per il caso di estinzione anticipata, nonché alla vigenza – in tale ultimo caso – del criterio *pro rata temporis* secondo un costante sviluppo proporzionale come criterio residuale in quanto l'art. 22, comma 15-quater, D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012), ha introdotto “*limitatamente al c.d. premio puro*”, un correttivo al criterio *pro rata temporis* (nella sua applicazione strettamente proporzionale) «*in funzione (...) del capitale assicurato residuo*” contemplando la possibilità, e con ciò sancendo la legittimità, di “*un criterio di rimborso del premio assicurativo che, pur sempre conforme al principio della competenza economica impiegato per la definizione della quota di rimborso delle commissioni e degli oneri accessori, risulta declinato secondo le specificità proprie del prodotto assicurativo*”.

11. Non risulta, quindi, censurabile, in linea di principio, ai fini del rimborso degli oneri assicurativi, l'applicazione di una modalità di rimborso stabilita in sede negoziale e diversa dal criterio *pro rata temporis*, dal momento che un sindacato sulla relativa congruità fuoriesce dalla competenza *ratione materiae* dell'Arbitro Bancario Finanziario. Tuttavia, si rileva che nel caso di specie non consta agli atti specifica evidenza documentale della sottoscrizione per ricevuta e accettazione della polizza e dei relativi prospetti da parte del cliente, sì che l'intermediario dovrà provvedere, nella misura in cui non lo abbia già effettuato, al rimborso pro quota del premio assicurativo secondo il criterio del *pro rata temporis*, tenendo, altresì, presente nel calcolo che non vi è evidenza del già avvenuto rimborso a tali fini di euro 640,80, come, invece, affermato dal medesimo intermediario in sede di integrazione delle controdeduzioni.

12. Questo Collegio è intervenuto con riferimento ad analoga fattispecie contrattuale, in coerenza con quanto affermato dal Collegio di Coordinamento (cfr., *ex multis*, dec. n. 10826/2016).

13. In linea con il richiamato orientamento, riscontrata la natura recurring delle riportate voci di costo e tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione in conformità alle previsioni contrattuali, deve concludersi per l'accoglimento delle richieste della parte ricorrente nella misura riportata nella seguente tabella:

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
Commissioni gestione pratica [lettere F-G]				1.451,86		823,48	823,48	0,00
Premio per copertura assicurativa rischio vita [M]				1.364,16	773,02			773,02
Totale								773,02

Il risultato non coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente, poiché quest'ultima domanda la restituzione proporzionale anche delle voci A e B, incluse nel prospetto contrattuale fra i ‘Costi fissi’, e qualificate, invece, come *up-front* dal Collegio.

14. Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese legali, considerato (cfr. Coll. Coord. n. 4618/16) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente, nella misura in cui non vi abbia già provveduto, l'importo di euro 773,02. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA